

**LETTERA n. 2162 del 10/02/1988**

*Prot. N. 162 (56) 71.10*

**OGGETTO: Interruttori a distacco obbligato. Quesito.**

L'Ufficio Trasporti Servizi Funiviari della Prov. Autonoma di Bolzano ha formulato a questa Sede, con nota n. 4800 del 27.11.87, un quesito in merito alla definizione "distacco obbligato" riportata nel progetto di norme UNIFER-CEI, al comma 4.7.2., relativamente alle caratteristiche meccaniche degli interruttori di arresto, fine corsa e dispositivi analoghi, e che qui di seguito si riporta integralmente:

“Gli interruttori di arresto, di fine corsa e dispositivi analoghi, aventi funzioni di sicurezza devono essere del tipo di sicurezza a distacco obbligato o a ponte asportabile”.

Data l'estrema varietà di soluzioni costruttive e funzionali offerte dal mercato e non risultando agevole la verifica delle caratteristiche di sicurezza richieste con la definizione suddescritta, è stato richiesto se tale definizione può essere assimilata a quella di “apertura forzata” riportata ad esempio nella normativa svizzera.

Pertanto, nel confermare che le due definizioni si possono considerare perfettamente corrispondenti, si precisa che analogamente e quanto prescritto dalla normativa svizzera si possono considerare ammissibili tutti i suddetti dispositivi nei quali l'apertura dei contatti viene causata da un intervento diretto dall'esterno ed indipendentemente quindi da molle, bilancieri e leve oscillanti presenti nei dispositivi stessi.

**IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INCARICATO**

(dr. ing. Salvatore Perciabosco)